

TI_GERICHTE 14.2002.00052 vom 29. Juli 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-07-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2002.00052

FR: TI_GERICHTE 14.2002.00052 du 29 juillet 2002

IT: TI_GERICHTE 14.2002.00052 del 29 luglio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 15

maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d): 1) vi è un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante; 2) dall’esame degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante. Per garantire i diritti del sequestrato, il giudice dovrà tuttavia esigere dal sequestrante – dandosene gli ulteriori presupposti, ovviamente diversi dal profilo fattuale in funzione dello stato degli atti e dello stadio processuale raggiunto – una garanzia ai sensi dell’art. 273 cpv. 1 LEF tanto più elevata quanto più bassa si rivela la verosimiglianza della realizzazione delle condizioni del sequestro (cfr. Gilliéron, BLSchK 1995, p. 132; Piégai, op. cit., p. 306), nei limiti dell’entità del danno di cui il sequestrato potrebbe verosimilmente patire in caso di sequestro ingiustificato e senza che l’imposizione di una garanzia possa supplire l’assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Michel Criblet, La problématique des sûretés et de la responsabilité de l’Etat, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 80; Reeb, op. cit., p. 467 s.). 2. Giusta l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza: 1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore. In casu, solo il secondo presupposto è in discussione. 3. Secondo l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è un’altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 capoverso 1. Malgrado il tenore letterale di tale norma, la dottrina quasi unanime ritiene che l’assenza di dimora in Svizzera sia da intendere come l’inesistenza di un foro esecutivo ordinario o speciale, in particolare l’assenza di un’elezione di foro esecutivo ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF per il credito posto a fondamento del sequestro (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 372 ad §4; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, n. 13 ad §56, p. 438; Felix C. Meier-Dieterle, Der “Ausländerarrest” im

revidierten SchKG – eine Checkliste, AJP 1996, p. 1421 ad 4.8 e nota 47; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 18 ad §51; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/1999, n. 28 ad art. 271, che però rinviano a Walter Stoffel, Das neue Arrestrecht, AJP 1996, 1405 ad 2b, il quale esclude il sequestro solo quando l'escusso non ha un foro esecutivo ordinario [ai sensi degli art. 46-48 LEF] in Svizzera; Louis Dallèves, Le séquestre, Fiche Juridique n. 740, Genève 1999, p. 5 ad d; Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 134 ad IV.1 e nota 42, in cui cita a conforto una sentenza del Zürcher Obergericht del 20 novembre 1997; dubitativo: Walter A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 76 ad art. 271; contra: DTF 71 III 191 s., cons. 5, che concerne tuttavia il caso speciale di un sequestro contro uno Stato estero durante la Seconda guerra mondiale, vigente il Decreto del Consiglio federale del 24 ottobre 1939 concernente il sequestro e le misure di esecuzione forzata riguardo a beni di debitori domiciliati all'estero). Poiché la questione non è litigiosa tra le parti, essa può essere qui lasciata aperta, ritenuto comunque che qualora si faccia dipendere la validità del foro esecutivo eletto da una convenzione tra le parti (cfr. infra cons. 4), si può porre la presunzione che una simile convenzione comprende implicitamente la rinuncia da parte del creditore alla facoltà di chiedere sequestri a garanzia del credito considerato. 4. Secondo l'art. 50 cpv. 2 LEF, i debitori domiciliati all'estero, che per l'adempimento di un'obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto. 4.1. Per decidere se in un caso concreto sia stato effettivamente costituito il foro speciale dell'art. 50 cpv. 2 LEF occorre esaminare la volontà delle parti, sia essa esplicita o risultante dalle circostanze, in particolare la volontà del debitore di sottomettersi per l'esecuzione della specifica obbligazione a una procedura esecutiva in Svizzera (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., n. 28 ad §10, p. 73; Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n. 33 ad art. 50 LEF; cfr. pure TF, P+F, SJ 1984, 246). È quindi necessario un accordo tra debitore e creditore, in altre parole una convenzione procedurale (cfr. Daniel Staehelin, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995, 273 ad G; Schmid, op. cit. loc. cit.; OGer. LU, LGVE 1991 I N. 41). Il consenso del creditore è quindi anche necessario; nel caso contrario, se il debitore potesse scegliere unilateralmente il foro in cui essere escusso, il creditore sarebbe confrontato a difficoltà inammissibili. 4.2. Nel caso di specie, risulta dalle stesse affermazioni dell'appellante che l'elezione di foro, unilaterale, è stata comunicata la prima volta nell'ambito dell'intimazione del precetto esecutivo, e non ai creditori bensì all'UEF di Locarno (appello, p. 5). _____ non dimostra, come gli sarebbe spettato poiché allega l'esistenza di un foro straordinario, che i creditori hanno accettato la creazione di un foro esecutivo in Svizzera. Al contrario, questi si sono opposti, all'udienza di contraddittorio, alla tesi del debitore. E nemmeno si può dedurre un'accettazione tacita da parte dei sequestranti nell'ammettere che il precetto esecutivo sia stato notificato al patrocinatore del debitore - con il suo consenso - poiché già a quel momento esisteva in ogni caso un foro esecutivo in Svizzera nel luogo di situazione del fondo sequestrato (art. 52 LEF): i sequestranti potevano quindi in buona fede considerare che il precetto esecutivo era stato notificato nel luogo designato dall'escusso (domicilio di notifica ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LEF). 5. L'appello 4 giugno 2002 _____ va quindi respinto. La tassa di giustizia e le indennità di appello seguono la soccombenza. Richiamati gli art. 50 cpv. 2, 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF, pronuncia: 1. L'appello 4

giugno 2002 _____ è respinto. 2. La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 900.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. Egli rifonderà congiuntamente a _____, _____ e _____, fr. 1'000.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.